

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1423-A

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE CORTESE)

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di finanza pubblica

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
di concerto col Ministro del Tesoro  
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
e col Ministro delle Finanze**

*(V. Stampato Camera n. 3205)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 novembre 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 1423 costituisce uno degli elementi della manovra di bilancio collocati nell'ambito del nuovo strumento dei cosiddetti provvedimenti «collegati», strumento che ha ora ricevuto un esplicito riconoscimento nel Regolamento del Senato (articolo 126-bis).

La vicenda della «sessione di bilancio» per il 1989 merita certamente una riflessione pacata, al fine di valutare il rendimento complessivo della nuova cornice normativa introdotta con la legge n. 362 del 1988 e con le recenti modifiche regolamentari approvate in Senato, in particolare per quanto riguarda la procedura di esame dei documenti di bilancio.

Non è questa la sede per sviluppare tali ordini di considerazioni in modo compiuto: e tuttavia all'interno di una esperienza nella quale sono individuabili luci ed ombre, probabilmente il punto cruciale, sul quale occorre tornare a riflettere, è proprio questo del rapporto, anche temporale, tra la presentazione alle Camere e l'esame dei provvedimenti collegati e la presentazione e l'esame dei documenti di bilancio veri e propri.

Il disegno di legge n. 1423, già approvato dalla Camera dei deputati, si presentava come una sorta di testo avente carattere residuale rispetto agli altri provvedimenti «collegati» che intervenivano su specifici settori della finanza pubblica.

È noto che l'iter del disegno di legge è iniziato, presso la Commissione bilancio, in sede redigente, e che il Governo, in considerazione della sua mancata approvazione entro il 31 dicembre 1988, ha ritenuto di dover trasferire su un decreto-legge (n. 545 del 30 dicembre 1988) alcune norme considerate di prioritaria importanza.

Alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo l'interruzione di fine d'anno, il Governo ha chiesto il trasferimento alla sede referente del disegno di legge n. 1423, dopo che la Commissione aveva già discusso ed approvato, con alcune modifiche, i primi sei articoli. Si è

quindi proceduto nell'iter, in sede referente, completando il lavoro con alcune ulteriori importanti modifiche.

Complessivamente il testo accolto dalla Commissione bilancio investe tre settori fondamentali: aumento delle entrate; contenimento del fabbisogno; disposizioni varie.

L'articolo 1 dispone il recupero all'entrata delle risorse del fondo rotativo costituito, nel 1981, presso il Mediocredito Centrale, per l'acquisto o lo sconto di crediti di piccoli e medie imprese nei confronti di enti pubblici, in particolare di enti locali. Si tratta di un fondo rotativo ormai sostanzialmente inoperante.

L'articolo 2 attua l'indirizzo che tende ad unificare le aliquote previdenziali oggi differenziate, in particolare a seconda che si tratti di rapporto di lavoro pubblico ovvero privato. Tutto il meccanismo normativo tende ad ipotizzare un processo di graduale riequilibrio, che riguarda anche il personale dell'Ente ferrovie dello Stato.

L'articolo 3 interviene finalmente sulla materia delle gestioni fuori bilancio, dando in un certo senso attuazione a quanto già previsto nell'articolo 5 della legge n. 468 del 1978: tale articolo nel confermare la possibilità di gestione fuori bilancio autorizzate da leggi speciali (l'elenco delle gestioni viene allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro), stabilisce che le gestioni diverse dai fondi di rotazione possono essere autorizzate solo per periodi limitati di tempo.

In sostanza, la disposizione in esame - intervenendo su una materia sulla quale erano già stati presentati dal Governo due specifici disegni di legge nella VIII Legislatura (Atto Senato n. 688) e nella IX Legislatura (Atto Senato n. 747) - stabilisce che le gestioni fuori bilancio (esclusi i fondi di rotazione), per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse, allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Al riguardo è intervenuta una significativa modifica della Commissione, che ha escluso la possibilità di mantenere in vita gestioni fuori bilancio al di là del termine biennale prima indicato.

L'articolo 4, non modificato rispetto al testo della Camera, disciplina la delicata questione delle anticipazioni alle imprese in relazione ai contratti pubblici. La norma come è noto riduce ulteriormente l'aliquota massima delle anticipazioni che possono essere concesse dal Ministero del tesoro, portandola al 10 per cento.

La Commissione ha introdotto un nuovo articolo posto dopo l'articolo 4 (articolo 5 del testo proposto dalla Commissione), che affronta la questione delle cosiddette gare di appalto pubblico «anomale». Si tratta di una tematica molto delicata, in quanto occorre al riguardo considerare parametri, al fine della configurazione «anomala» della gara, che tengano conto sia dell'interesse preminente dell'Amministrazione pubblica, sia dell'esigenza di garantire piene condizioni di concorrenza.

La soluzione proposta con tale articolo intende, in sostanza, ritornare alla disciplina delle leggi n. 584 del 1977 e n. 14 del 1973, abrogando l'articolo 17, comma 2 della legge finanziaria per il 1988. Come è noto, la disposizione che si propone di abrogare definisce l'anomalia della gara con riferimento ad una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un 5 per cento, da indicare nel bando o nell'avviso di gara. La soluzione accolta dalla Commissione si sgancia invece da un parametro medio, per tornare ad una valutazione puntuale, caso per caso, da effettuarsi sulla base dell'interesse della Pubblica amministrazione a concludere l'appalto in termini di maggiore convenienza economica.

Questa impostazione è certamente più aderente alle direttive comunitarie in materia: tuttavia, da più parti, si è fatto osservare che proprio il nostro Paese aveva chiesto alla Comunità europea di poter continuare a mantenere, almeno fino al 1992, una disciplina di esclusione dalle gare per le offerte che presentassero una percentuale di ribasso superiore ad un determinato valore medio.

In Commissione si è quindi convenuto, sulla

base di specifiche proposte emendative presentate peraltro al disegno di legge n. 1490, di conversione del decreto-legge n. 545, di riconsiderare la materia, dando mandato al relatore di predisporre direttamente per l'Assemblea un testo che tenga conto in modo adeguato sia delle esigenze che avevano condotto alla soluzione proposta con l'articolo 5, sia delle questioni connesse ai nostri passi effettuati in sede comunitaria.

L'articolo 6 (5 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento) disciplina le tariffe postali agevolate applicate al comparto della stampa periodica.

In sostanza, nell'ambito di un riesame delle tariffe postali agevolate per la stampa periodica, viene fissata nella misura di 50 miliardi annui l'entità delle compensazioni a carico del bilancio dello Stato, anche in presenza di eventuali modifiche tariffarie. Quindi l'onere a carico dello Stato viene sganciato dalle variazioni delle tariffe delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. In Commissione è stata inserita una modifica marginale che intende escludere dall'ambito di operatività della norma le pubblicazioni previste dall'articolo 10, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbandono postale dei giornali quotidiani, a condizione che abbiano effettivamente natura informativa.

L'articolo 7 prevede una serie di norme concernenti il ricorso al credito da parte degli enti locali. In sostanza si è seguito il criterio di determinare un monte complessivo di risorse che la Cassa depositi e prestiti può mettere a disposizione dei comuni, delle province e delle comunità montane nel 1989.

Questo articolo (6 nel testo approvato dalla Camera dei deputati) è stato modificato significativamente dalla Commissione: in primo luogo, e su questo punto vi è stata una convergenza molto larga, si sono sottratti al meccanismo dell'articolo tutti i mutui - a carico interamente dello Stato sulla base di specifiche disposizioni legislative - da assumere in materia di edilizia scolastica, edilizia giudiziaria, per le aree ad alto rischio ambientale, sulla base dell'articolo 17, commi 18 e 19, della legge finanziaria per il 1988, nonché per il finanziamento dei maggiori

oneri delle indennità di esproprio. Queste linee di credito quindi continueranno ad operare all'esterno del *plafond* complessivo stabilito nel comma 1 dell'articolo 7.

Su questa materia la Commissione nell'esaminare il disegno di legge n. 1490 ha accolto un ordine del giorno (che si sottopone all'Assemblea) volto ad includere nella deroga relativa all'edilizia scolastica anche gli interventi previsti dalla legge n. 149 del 1987, in materia di nulla-osta provvisorio per la prevenzione degli incendi.

Inoltre la Commissione ha soppresso l'intervento del CIPE nella individuazione dei settori prioritari cui debbono essere indirizzati gli interventi finanziari della Cassa depositi e prestiti; ha soppresso altresì l'intervento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, ai fini dell'esame delle istanze di mutuo avanzate dagli enti locali per progetti di importo superiore a 40 miliardi.

Al riguardo occorre sottolineare che il Ministro del tesoro ha espresso una netta contrarietà sulla scelta della Commissione di escludere il CIPE dalla definizione dei settori prioritari e si è riservato di fare adeguate proposte correttive in Assemblea, ove si assumesse, come testo base, il disegno di legge in esame e non (come auspica il Governo) il decreto-legge n. 545, che disciplina materia analoga e dove è rimasta immutata la disposizione che prevede, nella materia, l'intervento del CIPE.

Il sostanza, il Ministro del tesoro ritiene che la determinazione dei settori prioritari condiziona la scala dei tassi agevolati che possono essere praticati dalla Cassa depositi e prestiti: si tratterebbe quindi di ricondurre ad un organo ad evidenza politica, come il CIPE, una determinazione che rischierebbe invece di essere relegata ad un livello impropriamente amministrativo.

Sul punto sono emerse in Commissione valutazioni difformi e, comunque, è prevalsa la tesi di non modificare le deliberazioni già assunte al riguardo nella fase redigente, salvo ulteriori riflessioni che potranno condurre ad eventuali aggiustamenti in Assemblea.

L'articolo 8 riguarda l'impegnabilità degli stanziamenti recati da leggi pluriennali di spesa in conto capitale: non è stato modificato

rispetto al testo dell'articolo 7 trasmesso dalla Camera.

Importanti modifiche invece hanno riguardato l'articolo 9 (già articolo 8), soprattutto per quanto riguarda i commi 2 e 3.

In sostanza si è soppresso il comma 2, dove si stabiliva che la limitazione all'assunzione di impegni per spese correnti nel primo semestre dell'anno potesse configurarsi come un principio fondamentale della legislazione contabile.

Si tratta invece - ad avviso della Commissione - di un criterio di eccezionale contenimento dell'attività di assunzione di impegni, giustificato esclusivamente dalla presente situazione di crisi della finanza pubblica.

Il comma 3, concernente la riduzione delle autorizzazioni di competenza in relazione all'ammontare dei residui di stanziamento, è stato sostanzialmente rimaneggiato. In sintesi, con i commi 2, 3 e 4 si è ridotto al solo esercizio 1989 il meccanismo di riduzione della competenza, in rapporto al 50 per cento dell'entità dei residui in essere al 31 dicembre. Al riguardo si può osservare che il meccanismo della riduzione automatica (recepito dal decreto-legge n. 545) appare senz'altro migliorativo rispetto al testo originario, che lasciava troppo ampi margini di discrezionalità al Ministro del tesoro. Comunque, la Commissione ha ipotizzato, a partire dal 1990, una soluzione che opera sulla stessa disciplina generale dei termini di mantenimento in bilancio dei cosiddetti residui di stanziamento: intervenendo sull'articolo 36 della legge di contabilità del 1923 e successive modificazioni, si è stabilito che il predetto termine di mantenimento viene contenuto entro l'esercizio successivo a quello di iscrizione: le quote eliminate potranno essere eventualmente riscritte nella competenza degli esercizi successivi.

Si tratta di una soluzione che dovrebbe, a regime, provocare una drastica riduzione dei residui di stanziamento.

L'articolo 10 disciplina il meccanismo di proposta di aumento dei contributi previdenziali nell'ipotesi di sbilancio dell'INPS, eccedente il «tetto» stabilito dalla legge finanziaria: la norma non è stata modificata dalla Commissione rispetto al testo dell'articolo 9 trasmesso dalla Camera.

Modifiche sostanziali invece sono state introdotte nell'articolo 11 (già articolo 10), recante misure di contenimento della spesa sanitaria.

La Commissione propone una radicale revisione del meccanismo di distribuzione del Fondo sanitario, accentuandone decisamente i caratteri di strumento proprio delle autonomie regionali. Si è inteso cioè raccordare i criteri di distribuzione ad un processo di responsabilizzazione delle autonomie regionali ipotizzando una graduale modificazione dei parametri di distribuzione delle risorse, incentrata sul criterio della popolazione assistita da ciascuna USL. Ma soprattutto si è deciso di avviare un radicale processo di ricomposizione della finanza regionale, unificando, nelle regioni a statuto ordinario, il Fondo sanitario con la generalità delle risorse di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1970. Ciò dovrebbe comportare da parte delle regioni una gestione della finanza sanitaria non come una sorta di gestione fuori bilancio, le cui risultanze negative abbiano a ripercuotersi sul bilancio dello Stato, ma come parte integrante, a pieno titolo, del bilancio regionale, con le conseguenze che ne derivano. Inoltre si è stabilito che le unità sanitarie locali che deliberano bilanci caratterizzati dalla scopertura della parte corrente, devono adottare un piano di risanamento finanziario, nel cui ambito dovranno essere anche alienati i beni patrimoniali di proprietà degli enti ospedalieri, trasferiti ai comuni, ai sensi della legge n. 833 del 1978.

Tutti i membri del comitato di gestione delle unità sanitarie locali che non tornano in equilibrio al termine del piano di risanamento, decadono automaticamente. In tal caso la regione o provincia autonoma competente nomina un commissario che propone i provvedimenti necessari.

Nel complesso, si può affermare che ci troviamo di fronte ad una effettiva svolta sul piano del controllo della spesa sanitaria, effettuata peraltro proprio sulla linea della valorizzazione dei profili autonomistici del sistema sanitario, ai quali tuttavia occorre

agganciare efficaci meccanismi di responsabilità.

Non vi sono modifiche importanti negli articoli successivi, rispetto al testo della Camera, fatta eccezione per il nuovo articolo 17, che introduce criteri molto più ristrettivi per la possibilità di capitalizzare spese per manutenzioni o altre spese correnti all'interno del bilancio dell'Ente ferrovie dello Stato. Si tratta di una norma di razionalizzazione contabile che, tuttavia, intende eliminare una fonte di possibili irregolarità finanziarie, tali da non far percepire in modo nitido la reale situazione di squilibrio dell'Ente.

\* \* \*

Conclusivamente, si può affermare che la Commissione ha svolto un lavoro estremamente proficuo: proprio questa considerazione ha fatto complessivamente prevalere il criterio di procedere nell'esame, privilegiando il testo del disegno di legge «collegato», rispetto all'omologo decreto-legge.

Tuttavia, proprio per non pregiudicare alcuna soluzione in Assemblea, tenuto anche conto della posizione del Governo, favorevole a trasferire nel decreto tutta la normativa in esame, si è preferito allineare anche il testo del decreto-legge n. 545, eccezion fatta per la questione dell'intervento del CIPE nella concessione dei mutui della Cassa depositi e prestiti ai comuni, al testo accolto per il disegno di legge n. 1423.

L'Assemblea, al termine della discussione generale sui due testi, potrà assumere le decisioni più opportune, tenendo conto della opzione di massima espressa dalla Commissione, intesa appunto a privilegiare l'iter del disegno di legge n. 1423, nonchè della esigenza di garantire la continuità della vigenza delle norme in questione, ai fini della buona riuscita della manovra di contenimento della finanza pubblica, sulla base delle determinazioni assunte in sede di legge finanziaria per il 1989.

CORTESE, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

14 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, pur manifestando forti perplessità in ordine all'articolo 6 - in quanto introduce un parziale blocco dei finanziamenti agli enti locali, e sottopone la concessione dei mutui a questi ultimi ad una serie di condizioni che si sostanziano in veri e propri controlli di merito e di legittimità - esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con il dissenso del Gruppo comunista.

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, è soppresso e le relative disponibilità sono versate dal Mediocredito centrale al bilancio dello Stato.

## Art. 2.

1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991.

2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nelle misure, rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal 1° gennaio 1990 e dal 1° gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO PROPOSTO  
DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

211, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le parole: «dell'80 per cento» sono soppresse.

5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991 della retribuzione annua contributiva.

Art. 3.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi delle gestioni fuori bilancio, amministrate ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono tenuti ad attivare contabilità speciali infruttifere presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilità delle gestioni medesime.

2. Ferme restando le modalità previste dalle particolari disposizioni che le disciplinano, purchè compatibili con le norme del presente articolo, alle gestioni fuori bilancio, anche se condotte con il solo sistema di cassa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo un prospetto da predisporre dal Ministero stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non venga stabilita una diversa scadenza con apposita norma legislativa.

5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Con decreto del Ministro del tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.

Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate».

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il comma 1.

3. Sono fatte salve le modalità di anticipazione previste nei contratti già aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. *Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in facsimile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti pubblici, la Pubblica amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. L'articolo 17, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato.

Art. 6.

1. *Identico:*

«La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in facsimile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che abbiano effettiva natura informativa. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi».

Art. 6.

1. A decorrere dall'anno 1989, le province, i comuni e i loro consorzi, nonché le comunità montane possono deliberare l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, comunque assistiti dal concorso dello Stato, entro il limite complessivo di lire 9.000 miliardi annui, salvo quanto previsto dal comma 2, di cui 900 miliardi per le province, 8.000 miliardi per i comuni e 100 miliardi per le comunità montane, salvo quanto previsto dagli articoli 6, comma 2, e 8, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. Il limite complessivo di cui al comma 1 è annualmente integrato con gli importi dei mutui autorizzati da specifiche disposizioni legislative in favore degli enti locali per ciascuno degli anni 1989 e successivi. Il limite dell'anno 1989 è altresì incrementato dell'importo relativo ai mutui autorizzati per gli anni precedenti non utilizzato mediante concessione, entro il 31 dicembre 1988.

3. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito il concorso statale, a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità a tale titolo stabilite. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione del comma 2. I contributi sono determinati calcolando, entro il limite massimo della contribuzione

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. *Identico.*

Art. 7.

1. A decorrere dall'anno 1989, le province, i comuni e i loro consorzi, nonché le comunità montane possono deliberare l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, entro il limite complessivo di lire 9.000 miliardi annui, salvo quanto previsto dal comma 2, di cui 900 miliardi per le province, 8.000 miliardi per i comuni e 100 miliardi per le comunità montane, salvo quanto previsto dagli articoli 6, comma 2, e 8, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. *Identico.*

3. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito il concorso statale, a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità a tale titolo stabilite. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione del comma 2, nonché dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

statale riconosciuta a ciascun ente a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 e 7 per cento in relazione alla tipologia delle opere. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM.

4. A decorrere dall'anno 1989 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte delle province, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative operazioni finanziarie nonchè alla dimostrazione nella relazione previsionale e programmatica della effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento dei mutui, sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento finanziato con i mutui stessi.

5. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

6. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo di cui ai commi 1 e 2, la Cassa stessa prevede di concedere nel triennio successivo. Per l'anno 1989, il termine è fissato al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. I contributi sono determinati calcolando, entro il limite massimo della contribuzione statale riconosciuta a ciascun ente a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 e 7 per cento in relazione alla tipologia delle opere. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti, entro il 31 ottobre, definisce l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo di cui ai commi 1 e 2, la Cassa stessa prevede di concedere nel triennio successivo. Per l'anno 1989, il termine è fissato al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori prioritari cui debbono essere indirizzati gli interventi di cui ai commi 1 e 2. Per l'anno 1989, il termine è fissato al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

8. A decorrere dall'anno 1989, le istanze di mutuo avanzate dagli enti locali per progetti d'importo superiore a lire 40 miliardi possono dar luogo alla concessione da parte degli istituti mutuanti soltanto previa acquisizione del parere favorevole del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, o, limitatamente ai progetti concernenti il settore dell'ambiente, della Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

9. Il quinto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è abrogato.

10. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Soppresso.**

**Soppresso.**

7. *Identico.*

8. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mutui - le cui rate di ammortamento siano poste a intero carico del bilancio dello Stato da specifiche disposizioni legislative - da assumere per l'edilizia scolastica e l'edilizia giudiziaria e per le aree ad alto rischio ambientale, di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

1. In relazione allo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle opere da essi previste, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua per l'anno 1989, con apposita deliberazione, le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, per le quali le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nell'anno stesso, a carico di esercizi futuri, nel limite massimo del 50 per cento delle somme autorizzate per ciascuno di detti esercizi.

Art. 8.

1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari nonchè di contratti o convenzioni, e tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale della legislazione contabile.

3. All'inizio di ciascun anno finanziario, in relazione al volume dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre dell'anno prece-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

n. 67, nonchè per il finanziamento dei maggiori oneri delle indennità di esproprio.

Art. 8.

*Identico.*

Art. 9.

1. *Identico.*

**Soppresso.**

2. Per l'anno 1989, gli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali anche

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dente, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, riduzioni agli stanziamenti di competenza dei capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, in misura non inferiore al 50 per cento nè superiore al 90 per cento dei predetti residui. In caso di esercizio provvisorio del bilancio, la riduzione è riferita agli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio. La misura della suddetta riduzione è rideterminata in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato parificato dalla Corte dei conti. Le quote di stanziamento eliminate in ciascun anno possono essere riscritte ai pertinenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi. Le proposte di riscrittura sono formulate in sede di progetto di bilancio e sono evidenziate in apposita tabella. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorchè gli stanziamenti sono stati disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ad ordinamento autonomo sono ridotti in misura pari al 50 per cento dell'entità dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre sui corrispondenti capitoli dell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorchè gli stanziamenti sono disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario. La riduzione non opera per le annualità di limiti di impegno.

3. In applicazione della disposizione di cui al comma 2, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle relative alla rideterminazione occorrente in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato, parificato dalla Corte dei conti.

4. Le quote di stanziamento eliminate nell'esercizio 1989 possono essere riscritte ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo. Le proposte di riscrittura sono formulate in sede di progetto di bilancio per il 1990 e sono evidenziate in apposita tabella. Per la riscrittura nei bilanci delle aziende autonome delle riduzioni agli stanziamenti di competenza, di cui al comma 2, può essere autorizzata la concessione da parte dello Stato di apposito contributo, in misura pari alle somme che devono essere riscritte nell'esercizio 1990.

5. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti di Tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS è tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse.

Art. 10.

1. Fino al riordino del Servizio sanitario nazionale qualora, sulla base delle proiezioni di spesa compiute dal Ministro della sanità di concerto col Ministro del tesoro, il livello degli impegni al 30 giugno di ciascun anno si stabilisca oltre il 51 per cento dello stanziamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione ricorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

Le quote di stanziamento eliminate in ciascun anno, ai sensi del comma precedente, possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi. Le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di progetto di bilancio e sono evidenziate in apposita tabella».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1990.

Art. 10.

*Identico.*

Art. 11.

1. Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale rimangono determinate, per ciascun anno del triennio 1989-1991, secondo gli importi stabiliti nella tabella D, richiamata dall'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1988,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento previsto dalla legge finanziaria per il Fondo sanitario nazionale di parte corrente, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, dispone con proprio decreto l'attivazione di apposite misure, anche differenziate per regione o provincia autonoma, di contenimento della spesa nell'ambito dei provvedimenti previsti dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 541. Le predette autorizzazioni di spesa costituiscono il contributo statale alla complessiva gestione dei servizi sanitari di competenza di ciascuna regione ed affluiscono, per le regioni a statuto ordinario, al fondo comune, di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, di cui fanno parte integrante, e per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, ad un apposito fondo costituito presso il Ministero del tesoro, fatti salvi i fondi a destinazione vincolata per legge.

2. La distribuzione del Fondo sanitario nazionale, per quanto attiene alla parte corrente, tra le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, dovrà progressivamente essere effettuata in base al parametro della popolazione assistita dalle unità sanitarie locali di ciascuna regione, pesato in base a criteri di esposizione al rischio di malattia per grandi fasce di età, secondo criteri formulati dal Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Entro il termine massimo di cinque anni il criterio del presente comma diverrà esclusivo.

3. Le unità sanitarie locali che abbiano prestato assistenza a cittadini residenti in comuni non ricadenti nel loro territorio hanno diritto al rimborso delle relative spese da parte dell'unità sanitaria territorialmente competente. Il Ministro della sanità stabilisce annualmente, con proprio decreto, le relative tariffe che devono essere assunte come parametro di riferimento anche in caso di compensazione tra le unità sanitarie locali. Le prestazioni farmaceutiche, indipendentemente dal luogo di erogazione, vengono imputate dal farmacista all'unità sanitaria alla quale risulta iscritto l'utente.

4. Le unità sanitarie locali deliberano i bilanci di previsione tenuto conto delle effettive necessità di spesa corrente. Qualora tali necessità eccedano le disponibilità provenienti dalle quote assegnate dalle regioni e dalle entrate proprie, le unità sanitarie locali iscrivono fra le entrate apposito capitolo denominato «operazioni finanziarie a pareggio», di importo pari al disavanzo corrente previsto.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Copia del bilancio di previsione, debitamente approvato dall'organo di controllo regionale, è trasmesso entro i successivi 15 giorni alla regione per gli interventi di propria competenza, nonché ai Ministeri della sanità e del tesoro.

5. Le regioni sulla base delle risultanze dei bilanci di previsione delle unità sanitarie locali, previo accertamento dei motivi che hanno dato luogo a situazioni diverse dal pareggio, adottano tempestivamente i necessari provvedimenti per ripianare i disavanzi. A tale fine destinano una apposita riserva sui fondi trasferiti dallo Stato, utilizzano mezzi finanziari comunque derivanti dal loro bilancio ed attivano, non oltre il successivo 30 giugno, i provvedimenti di cui all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Se occorre, sospendono altresì le convenzioni in atto con le istituzioni sanitarie private e le aziende termali che abbiano erogato prestazioni per servizio superiori al limite prefissato dall'inizio dell'anno. Nel caso che le regioni non assumano i provvedimenti dovuti, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio dei ministri, con proprio decreto dispone l'attivazione delle misure di cui al presente comma, anche differenziandole per regione o province autonome.

6. Le unità sanitarie locali che deliberino l'iscrizione della partita di entrata straordinaria di cui al comma 4 sono tenute a predisporre un piano triennale di risanamento finanziario, per la realizzazione del quale devono essere osservate le normative in vigore in materia di mobilità del lavoro ed attivate le procedure per la chiusura di presidi, divisioni o servizi non ritenuti indispensabili, nonché le misure di competenza della regione, di cui al comma 5. In carenza di interventi della regione o in caso di loro ritardo le unità sanitarie locali hanno diritto ad un trasferimento a carico della regione equivalente all'applicazione delle misure richieste.

7. I comuni a cui sono stati trasferiti, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i beni di proprietà degli enti ospedalieri, sono

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

tenuti a darli in garanzia per le operazioni finanziarie straordinarie a pareggio, di cui al comma 4, e, se del caso, a procedere alla loro alienazione per fronteggiare i disavanzi di gestione delle rispettive unità sanitarie locali. Una commissione regionale, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, e presieduta da un magistrato delle giurisdizioni amministrative, vigila su tali atti di alienazione.

8. Ove al termine del piano di risanamento finanziario, adottato ai sensi del comma 6, il collegio dei revisori dei conti della unità sanitaria locale accerti la persistenza dei disavanzi di gestione, si produce l'automatica decadenza dai rispettivi incarichi di tutti i membri del comitato di gestione. In tal caso la regione o provincia autonoma competente nomina un commissario che, oltre a procedere all'ordinaria amministrazione, redige una relazione sulla situazione economico-finanziaria e gestionale della unità sanitaria locale, proponendo alla regione o provincia autonoma i provvedimenti competenti.

9. Ai fini del completamento delle operazioni di ripiano di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, le unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere al Ministero del tesoro, entro il termine del 31 maggio 1989, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, attestante l'importo dell'effettivo residuo disavanzo di amministrazione ancora da ripianare - di cui al conto consuntivo relativo all'esercizio 1983, già debitamente approvato da parte dell'organo di controllo regionale - con la indicazione delle partite creditorie e debitorie ancora in essere, aggregate per categorie omogenee, e dei motivi di vigenza delle partite medesime.

10. Le somme occorrenti per il definitivo ripiano dei predetti disavanzi di amministrazione, entro i limiti dell'importo effettivo di cui al comma 9, devono essere richieste in non più di due soluzioni entro il termine del 31

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile e di legittimità. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione.

Art. 13.

1. La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sostituita dall'articolo 19, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituita dalla seguente:

«c) titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi d'interesse ed ogni altra condizio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

agosto 1989, a pena di decadenza, con le modalità indicate nel predetto articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103.

11. Le partite comunque in sospeso, non rientranti nel fabbisogno di cui al comma 9, possono essere imputate alla gestione corrente delle unità sanitarie locali, previa verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse da parte del collegio dei revisori dei conti.

Art. 12.

*Identico.*

Art. 12.

*Identico.*

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti».

Art. 13.

1. Al fine di contenere l'espansione della spesa nel settore dell'edilizia giudiziaria, gli interventi di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, possono essere realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per lo scopo, anche con il sistema della prefabbricazione.

Art. 14.

1. Per il finanziamento del terzo Piano di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1989 al 1992. La quota per l'anno 1992 è determinata in lire 15.000 miliardi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 14.

- 1. Nell'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sostituire le parole «lire 500» con le altre «lire 20.000».

Art. 15.

1. *Identico.*

Art. 16.

*Identico.*

Art. 17.

1. L'Ente ferrovie dello Stato può procedere a capitalizzare nel proprio bilancio le spese per manutenzione o qualsiasi altra spesa di natura corrente soltanto sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Nel determinare tali criteri si terrà conto dei

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

normali *standard* utilizzati nella certificazione dei bilanci delle società per azioni.

Art. 18.

*Identico.*